
Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamate:

- la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978;
- l'ordinanza del 3 luglio 2002 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale;
- la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli svizzeri all'estero e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991;
- l'ordinanza dell'Assemblea federale sul registro dei partiti del 13 dicembre 2002;
- la legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e relativo regolamento (RALEDP);

decreta:

Art. 1 Convocazione delle assemblee e data dell'elezione (art. 19 LDP e 18 cpv. 1 e 2 LEDP)

Le assemblee dei Comuni del Cantone sono convocate per **domenica 23 ottobre 2011** per l'elezione, in un circondario unico, di otto deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015.

Art. 2 Catalogo elettorale (art. 4 e LDP e 6 e segg. LEDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia federale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2011, vale anche per l'elezione del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011. Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162 LEDP.

Art. 3 Diritto di eleggibilità (art. 136 Cost. fed.)

È eleggibile a deputato del Consiglio nazionale chi ha diritto di voto a livello federale: quindi è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.

Può essere eletto anche il cittadino svizzero che è domiciliato in un altro Cantone o all'estero.

Art. 4 Esclusione dai diritti politici (art. 136 Cost. fed.)

È escluso dall'esercizio dei diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentale e incapace di discernimento.

Gli altri casi di interdizione di cui agli art. 370, 371 e 372 CCS non sono motivo di esclusione dall'esercizio dei diritti politici.

Art. 5 Presentazione delle candidature (art. 22 cpv. 2, 24 cpv. 3, 76a LDP e 23 RALEDP)

Le proposte di candidati devono essere depositate, a mano, **in unico esemplare originale, alla Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Piano terreno, Sportello n. 84, 6501 Bellinzona, entro le ore 18.00 di lunedì 5 settembre 2011.**

I candidati devono essere indicati con

- **cognome**
- **nome**
- **data completa di nascita (giorno, mese e anno)**
- **sexso**
- **professione**
- **indirizzo del domicilio politico (con via e numero della casa per le grandi località)**
- **e luogo d'origine.**

Avvertenza

Occorre prestare particolare attenzione **all'indicazione esatta della professione** nel caso di elezione di candidati che lavorano al servizio della **Confederazione**.

È estremamente **utile precisare la professione** affinché in caso di incompatibilità, agli eletti possa essere chiesto tempestivamente di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare.

I modelli per la presentazione delle candidature sono pubblicate in internet www.ti.ch/diritti-politici nel corso del mese di giugno 2011.

Art. 6 Denominazione della proposta (art. 23 LDP)

Le proposte di candidati devono portare in capo una denominazione che la distingua dalle altre.

I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata cosicché sarà possibile attribuire i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa.

I Partiti, Movimenti, ecc. sono invitati anche a non presentare denominazioni di lista che si prestino a confusione (p.es. denominazione e sigle comunemente associate ad altri Partiti, Movimenti, ecc.).

Art. 7 Proponenti
(art. 24 LDP, 8b cpv. 3 ODP)

Le proposte di candidature devono essere sottoscritte da almeno **100 (cento)** elettori (proponenti) **con domicilio politico nel circondario elettorale (domiciliati nel Cantone)**.

I proponenti devono essere indicati con

- **cognome;**
- **nome;**
- **data completa di nascita (giorno, mese e anno),**
- **professione;**
- **e indirizzo del domicilio politico (con via e numero della casa per le grandi località).**

Per i proponenti le indicazioni circa il sesso e il luogo d'origine non sono richieste.

Un elettore **non** può firmare più di una proposta di candidati: in tal caso il nome va stralciato da tutte le proposte. Nessun elettore può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

Il cittadino svizzero all'estero non può sottoscrivere la proposta di candidatura. La legge prescrive infatti che i proponenti devono avere domicilio politico nel circondario elettorale.

Per agevolare il compito degli addetti cantonali preposti alla verifica delle proposte è raccomandata la consultazione delle istruzioni pubblicate in internet www.ti.ch/diritti-politici, prima di procedere alla compilazione dei modelli.

Avvertenza:

Una copia della distinta dei candidati e proponenti per l'elezione del Consiglio nazionale dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: divotazioni@ti.ch, impiegando i modelli pubblicati in internet.

Art. 8 Rappresentante e sostituto dei proponenti
(art. 25 LDP)

I proponenti devono designare un loro rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto, hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 9 Agevolazioni amministrative: registro dei partiti, dispensa quorum di firme per presentare una proposta
(art. 24 cpv. 3 e 76a LDP)

Il Partito che è regolarmente registrato presso la Cancelleria federale è **esonerato dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme unicamente** nel caso presenti **un'unica proposta di candidature e nella legislatura corrente fosse rappresentato per il Cantone nel Consiglio nazionale (sotto lo stesso nome di Partito) oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 21 ottobre 2007 abbia ottenuto, sempre con lo stesso Partito, almeno il**

3% dei suffragi nel medesimo Cantone. Il Partito che soddisfa queste **tre condizioni** deve presentare soltanto **le firme valide di tutti i candidati (dichiarazione di accettazione della candidatura) e quelle delle persone preposte alla presidenza (Presidente) e alla gestione del Partito cantonale (Segretario, Coordinatore, ecc.).**

I Partiti cantonali sono invitati a verificare se il loro Partito federale è effettivamente registrato per tempo e validamente con lo **stesso nome** nel registro dei Partiti della Cancelleria federale. Per maggiori informazioni consultare il sito dell'amministrazione federale http://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/pa/par_2_2_2_3.html

Avvertenza

Nel caso i Partiti summenzionati (registrati nel registro dei Partiti della Cancelleria federale) presentano **più liste** (p.es. Partito centrale e Partito dei Giovani X, lista delle donne e degli uomini Y, liste delimitate dalla regione Z) devono fornire invece **il numero delle firme richieste (almeno 100 elettori) per tutte le liste (per ogni lista)**, anche se già iscritti nel registro dei partiti.

Il legame omonimo con il Partito centrale X, come nel caso del Partito dei Giovani X, **non conta.**

Un Partito o Gruppo che beneficia della soppressione della quota delle firme per la presentazione della proposta di candidatura, non può più concludere **delle sotto-congiunzione di liste giuridicamente valide**, poiché le sotto-congiunzioni sono limitate **a delle liste con la stessa denominazione principale.**

Per i Partiti, Movimenti, ecc. che nelle elezioni federali del 21 ottobre 2007 **non** hanno ottenuto nè un mandato per il Consiglio nazionale, nè hanno raggiunto la soglia del 3% dei voti, dovranno in ogni caso raccogliere il quorum richiesto di **almeno 100 firme.**

Art. 10 Requisiti presentazione delle proposte (art. 136 Cost. fed., 22, 24 cpv. 2, 27 LDP e 8b¹⁷ OLDP)

La proposta di candidati non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e **nessuno vi può figurare più di due volte.** Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

Il nome di un candidato non può figurare su più proposte dello stesso circondario, nè sulle liste o proposte di più di un circondario; in tale circostanza è stralciato immediatamente da tutte le proposte.

Il candidato deve firmare la **dichiarazione scritta di accettazione.** Questa può semplicemente consistere **nella firma apposta sulla proposta di candidatura.** Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

Firmando la proposta di candidatura, dichiarano di accettare la proposta. Non è ammessa la rinuncia della candidatura.

I candidati possono sottoscrivere la proposta di candidatura (autoproposta).

Il cittadino svizzero all'estero può candidarsi per l'elezione del Consiglio nazionale.

Il cittadino svizzero all'estero che raggiunge la **maggiore età domenica 23 ottobre 2011** può candidarsi per l'elezione del Consiglio nazionale.

Art. 11 Cauzione

All'atto del deposito della proposta di candidatura **non** è richiesta la cauzione per l'elezione del Consiglio nazionale, contrariamente a quanto prescrive la legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) in merito alla presentazione delle proposte per l'elezione del Consiglio degli Stati.

Art. 12 Elezione tacita e divieto di ritiro delle proposte di candidature e di candidati (art. 45⁷⁴ LDP)

Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal Consiglio di Stato.

La legge federale (LDP) non permette il ritiro di proposte o la riduzione del numero dei candidati per consentire l'elezione tacita.

**Art. 13 Incompatibilità della carica
(art. 144 cpv. 1 Cost. fed. 14 e 15 LParl)**

Si rimanda agli art. 144 cpv. 1 Cost. fed., 14 e 15 LParl.

Art. 14 Rappresentanza femminile

Richiamata la circolare del 27 ottobre 2010 del Consiglio federale si rendono attenti gli elettori e i Partiti dell'attuale sottorappresentanza femminile in seno al Consiglio nazionale.

**Art. 15 Congiunzione e sotto-congiunzione delle proposte di candidatura
(art. 31 LDP e 8c¹⁸ OLP)**

A due o più proposte di candidati può essere aggiunta una dichiarazione concorde dei firmatari (proponenti) o dei rappresentanti che le liste sono congiunte. Un gruppo di liste congiunte è considerato, in confronto delle altre liste, come una lista unica.

Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono ammesse.

Le sotto-congiunzioni tra liste sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione devono essere indicate sulle liste.

Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.

Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione delle liste devono essere depositate alla **Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Piano terreno, Sportello n. 84, 6500 Bellinzona, entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2011.**

**Art. 16 Verifica e accertamento delle proposte di candidatura
(art. 29 LDP e 62 LEDP)**

Il Consiglio di Stato esamina le proposte, stralcia i nomi di candidati inleggibili e assegna, ove occorra, al rappresentante dei firmatari il termine necessario per completare le firme mancanti, per sostituire candidati stralciati d'ufficio, per meglio designare la persona dei candidati o per modificare la denominazione della lista affinché la si possa distinguere dalle altre.

Le proposte di sostituzione devono essere accompagnate da una dichiarazione scritta dei candidati che accettano la candidatura. Il nome del nuovo candidato è stralciato dalla proposta di sostituzione se non verrà presentata la dichiarazione scritta di accettazione, se figura già in un'altra proposta di candidati o se ineleggibile.

Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, i candidati sostituiti sono iscritti in fine alla proposta di candidatura.

La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

Art. 17 Proposte definitive, liste, pubblicazione e sorteggio (art. 30, 32 LDP e 66 LEDP)

Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2011**. Le proposte definitive prendono il nome di liste e sono subito pubblicate nel Foglio Ufficiale, con la loro denominazione, il numero progressivo e con l'eventuale dichiarazione di congiunzione e sottongiunzione, a cura della Cancelleria dello Stato.

L'ordine di successione delle candidature nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio, dal Consiglio di Stato.

Art. 18 Giorni e orari di voto (art. 27 cpv. 2 e 3 LEDP)

I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio e sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.

A dipendenza delle decisioni del Municipio le operazioni di voto possono avere luogo nei giorni di

- giovedì 20 ottobre 2011
- venerdì 21 ottobre 2011
- sabato 22 ottobre 2011
- domenica 23 ottobre 2011

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.

Art. 19 Voto accompagnato (art. 6 LDP, 30 e 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento della incapacità fisica avviene ad opera dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

Art. 20 Voto anticipato (art. 7 LDP, 31 LEDP e 30 e segg. RALEDP)

L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto per qualsiasi elezione a partire dal **penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione**. L'elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla **Cancelleria comunale** del comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, **almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare**.

Il voto anticipato è permesso a partire da **lunedì 10 ottobre 2011**.

Il Sindaco, chi ne fa le veci o il segretario comunale rilascia senza indugio l'autorizzazione in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 RALEDP e il Municipio organizza le votazioni anticipate secondo quanto dispone l'art. 31 RALEDP.

Il Municipio organizza il voto anticipato con l'intervento dell'Ufficio elettorale o designando un delegato e un segretario preposti alle operazioni di voto. Il verbale delle operazioni di voto anticipato va consegnato al Presidente dell'Ufficio elettorale principale, unitamente alle schede e all'elenco dei votanti.

Art. 21 Voto per corrispondenza generalizzato: novità (art. 8 LDP e 32a LEDP)

Per l'elezione del Consiglio nazionale è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato. Gli aventi diritto di voto in materia federale possono votare per corrispondenza incondizionatamente. Non è più richiesta la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria comunale. Gli aventi diritto di voto in materia federale ricevono al domicilio la carta di legittimazione di voto in materia federale, le schede di voto, la guida elettorale federale, le istruzioni di voto, l'apposita busta per riporvi le schede votate e la busta di colore grigio per il voto per corrispondenza. L'elettore compila le schede di voto e le ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive la carta di legittimazione di voto (firma autografa) che ripone (senza ritagliarla), unitamente alla busta sigillata che contiene le schede votate, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

La busta può essere trasmessa tramite il servizio postale (con affrancatura) oppure recapitata alla Cancelleria o depositate, laddove esiste, nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura).

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 33 lett. c LEDP), per cui il termine ultimo è fissato per **domenica 23 ottobre 2011, ore 12.00**.

Per **i cittadini svizzeri all'estero** si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza.

Le Cancellerie comunali non appena in possesso delle schede ufficiali procedono immediatamente alla spedizione all'avente diritto al suo domicilio all'estero, a condizione che il cittadino svizzero all'estero abbia ossequiato la procedura di iscrizione presso una rappresentanza svizzera ed risulta iscritto nel catalogo elettorale.

Art. 22 Voto alle urne

L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto in materia federale quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Art. 23 Uffici elettorali, delegati e locali di voto (art. 20, 21, 38 e segg. LEDP; 9, 15, 16, 17, 20 RALEDP)

Le operazioni di voto per le elezioni del Consiglio nazionale si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo comunale a cura del Municipio.

Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli art. 20, 21 LEDP e 9 e segg. RALEDP.

La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli art. 23 LEDP e 15 RALEDP. Per quando riguarda gli edifici, i locali di voto e le urne si rimanda agli art. 24 LEDP, 16 e 17 RALEDP.

Art. 24 Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto (art. 28 LEDP e 21 RALEDP)

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi.

Il materiale viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale e analogamente si procede nel caso di voto anticipato.

Art. 25 Stampa e fornitura materiale di voto ai Comuni (art. 33, 24 LDP, 25 LEDP e 20 RALEDP)

Il Dipartimento delle istituzioni provvede alla stampa e alla fornitura delle schede, delle istruzioni di voto, della guida elettorale federale e dell'altro materiale di voto occorrente ai Comuni.

Il Dipartimento delle istituzioni fornirà ai Partiti, Movimenti, ecc. le schede, le istruzioni di voto e la guida elettorale federale.

Art. 26 Distribuzione del materiale di voto (art. 33 cpv. 1 LDP e 26 cpv. 1 LEDP)

Il Municipio invia al domicilio dell'elettore **al più tardi entro giovedì 13 ottobre 2011** (10 giorni prima la data dell'elezione) le schede ufficiali, le istruzioni di voto e la guida elettorale federale per l'elezione del Consiglio nazionale.

Art. 27 Esercizio del diritto di voto: legittimazione e espressione del voto (art. 29 e 36 LEDP e 28 RALEDP)

L'elettore si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità.

Art. 28 Verbale

Il verbale deve essere redatto giusta le norme di cui agli art. 20 cpv. 2 LEDP e 14 RALEDP.

Art. 29 Espressione del voto (art. 35 LDP)

Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale. L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista. Non è ammesso l'uso di segni o di espressioni che indicano una ripetizione (p. es. virgolette, medesimo, idem, ecc.) per indicare due volte il nome di un candidato. L'elettore può iscrivere sulla scheda il medesimo candidato una seconda volta (cumulo). L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

**Art. 30 Motivi di nullità delle schede
(art. 38 LDP e 44 cpv. 1 LEDP)**

In base all'art. 38 LDP sono nulle le schede che:

- a) non contengono alcun nome di candidato del circondario;
- b) non sono ufficiali;
- c) sono riempite o modificate non a mano;
- d) contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;

In base all'art. 44 cpv. 1 LEDP sono pure nulle le schede che:

- a) sono illeggibili;
- b) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Se il nome di un candidato figura più di due volte sulla scheda, i suffragi in soprannumero sono stralciati. Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare (otto), gli ultimi sono stralciati.

Art. 31 Validità delle schede (casi particolari)

Sono pure valide:

- a) le schede manoscritte portanti una denominazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle denominazioni delle liste pubblicate ufficialmente, non lascia alcun dubbio, per il suo tenore, circa la sua identità;
- b) le schede non portanti denominazione di lista, o una denominazione non valevole, ma il numero d'ordine di una lista pubblicata ufficialmente a condizione che dette schede portino il nome di almeno un candidato in lista.

Art. 32 Schede bianche

Sono considerate tali quelle che non portano nè la denominazione nè il numero progressivo di una lista, nè il nome di alcun candidato.

Art. 33

Ogni elettore non può deporre più di una scheda nell'urna.

Art. 34 Penalità

Si richiamano espressamente agli elettori gli art. 282 e 282bis del Codice penale svizzero.

Art. 35 Operazioni di spoglio, verifica delle schede e conteggio dei voti

Per tali operazioni fanno stato le direttive che saranno emanate dal Dipartimento delle istituzioni.

Art. 36 Trasmissione dei risultati, del verbale e del materiale votato

Appena ultimato lo spoglio delle schede, il risultato dell'elezione deve essere comunicato elettronicamente, per il tramite del programma Votel, alla Cancelleria dello Stato, Bellinzona, sotto comminatoria, in caso di omissione, delle penalità di cui all'art. 167 LEDP. I verbali degli Uffici elettorali comunali devono essere trasmessi immediatamente al **Magazzino dell'ufficio votazioni e elezioni, S. Antonino** unitamente ai moduli di spoglio e alle schede votate. Le schede devono essere racchiuse in un plico separato e sigillato. Le schede devono essere trasmesse

così come sono state separate al momento dello spoglio. Per tali operazioni fanno stato le direttive che saranno emanate dal Dipartimento delle istituzioni.

**Art. 37 Ufficio cantonale di accertamento
(art. 13, 14 OLDP e 53 LEDP)**

L'Ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato.

L'accertamento e la proclamazione dei risultati dell'elezione nonché la relativa trasmissione dei dati all'Autorità federale avverranno a cura dell'Ufficio cantonale di accertamento, in applicazione degli art. 13 e 14 e segg. dell'Ordinanza federale.

**Art. 38 Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria
(art. 163 LEDP)**

Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di voto.

Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile.

**Art. 39 Rimedi di diritto
(art. 77 LDP e 166 LEDP)**

I ricorsi contro l'elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone e **mediante invio raccomandato.**

**Art. 40 Sanzioni disciplinari
(art. 167 LEDP)**

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5000.– ai membri degli Uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e delle relative norme di applicazione.

Art. 41 Istruzioni e direttive

Il Dipartimento delle istituzioni fornirà alle autorità e agli elettori le istruzioni e le direttive circa la composizione degli Uffici elettorali, la designazione e le attività dei delegati dei gruppi, le modalità delle operazioni di voto, dell'espressione del voto e dello spoglio ed ogni altra relativa.

Art. 42 Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale e serve di formale avviso alle autorità e ai cittadini.

Bellinzona, 24 maggio 2011

Per il Consiglio di Stato:
La presidente, **L. Sadis**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2011-2015

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamate le vigenti disposizioni costituzionali relative all'elezione del Consiglio degli Stati;

richiamati la legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e il relativo regolamento (RALEDP);

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

decreta:

Art. 1 Convocazione delle assemblee e data dell'elezione (art. 18 cpv. 2 LEDP)

Le assemblee dei Comuni del Cantone sono convocate per **domenica 23 ottobre 2011** per l'elezione, con il sistema della maggioranza assoluta e in un circondario unico, di due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2011 – 2015.

Art. 2 Catalogo elettorale (art. 6 e segg. LEDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2011, vale anche per l'elezione del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2011.

Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162 LEDP.

Art. 3 Diritto di eleggibilità (art. 29 Cost. cant. e 9 LEDP)

È eleggibile a deputato al Consiglio degli Stati il cittadino che ha diritto di voto a livello federale: quindi è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti.

L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dal giorno della proclamazione degli eletti.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Art. 4 Esclusione dai diritti politici (art. 27 Cost. cant., 11 e segg LEDP e 6 RALEDP)

È escluso dall'esercizio dei diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentale e incapace di discernimento. L'accertamento della capacità di discernimento avviene d'ufficio ed è disciplinata dagli art. 12 LEDP e 6 RALEDP.

L'esercizio del diritto di voto degli interdetti in base all'art. 369 CCS dipende essenzialmente dalla loro capacità di discernimento. Nel caso in cui la persona interdetta in conformità dell'art. 369 CCS fosse ritenuta capace di discernimento verrà iscritta nel catalogo elettorale del Comune di domicilio con la relativa menzione.

Gli altri casi di interdizione di cui agli art. 370, 371 e 372 CCS non sono motivo di esclusione dall'esercizio dei diritti politici.

Art. 5 Presentazione delle candidature (art. 57, 58, 160 LEDP e 24 RALEDP)

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidati. Nelle elezioni con il **sistema della maggioranza assoluta** l'indicazione del gruppo proponente è **facoltativa**.

I Partiti, Movimenti, ecc. che intendono aggiungere tale indicazione sono invitati a indicarla esplicitamente nella proposta. Essa deve essere formulata in forma sufficientemente breve e in modo da non prestare confusione (evitare denominazioni di lista che si prestino a confusione: p.es. denominazioni e sigle comunemente associate ad altri Partiti, Movimenti, ecc.).

Le proposte di candidati devono essere depositate **a mano in un unico esemplare originale, alla Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Piano terreno, Sportello n. 84, 6501 Bellinzona, entro le ore 18.00 di lunedì 5 settembre 2011.**

I candidati devono essere designati unicamente con **cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e domicilio**.

Ogni proposta di candidatura non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, nè un candidato può figurare su più liste per lo stesso potere.

I candidati **non** possono firmare la proposta sulla quale sono designati (divieto di autoproposta) nè quelle di altre liste per lo stesso potere.

Se un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

Il cittadino ticinese all'estero può candidarsi per l'elezione del Consiglio degli Stati.

Il cittadino svizzero all'estero che raggiunge la **maggiore età domenica 23 ottobre 2011** può candidarsi per l'elezione del Consiglio degli Stati.

I modelli per la presentazione delle candidature sono pubblicati in internet www.ti.ch/diritti-politici nel corso del mese di giugno 2011.

Art. 6 Proponenti (art. 58 LEDP)

Le proposte di candidati devono essere sottoscritte da **50 (cinquanta) elettori**.

I proponenti (elettori) devono firmare la proposta indicando **di proprio pugno il cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno), domicilio e firma**.

Un elettore **non** può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, nè ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Il cittadino ticinese all'estero che risulta iscritto nel catalogo elettorale può sottoscrivere la proposta di candidatura (art. 34 LEDP e 34 RALEDP).

Per agevolare il compito degli addetti cantonali preposti alla verifica delle proposte di candidatura si invita ad utilizzare i modelli pubblicati nel sito. È raccomandata la consultazione delle istruzioni pubblicate in internet www.ti.ch/diritti-politici, prima di procedere alla compilazione dei modelli.

Avvertenza:

Una copia della distinta dei candidati e proponenti per l'elezione del Consiglio degli Stati dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: di-votazioni@ti.ch, impiegando i modelli in internet.

**Art. 7 Rappresentanza dei proponenti
(art. 59 LEDP)**

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

È necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti i proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta e per la riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP).

**Art. 8 Dichiarazione di accettazione della candidatura e obbligo di presentazione del casellario giudiziale del candidato
(art. 60 cpv. 2 e 3 LEDP e 24 RALEDP)**

Alla proposta di candidatura devono essere unite **la dichiarazione di accettazione firmata in originale dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale in originale.**

Il candidato deve firmare **la dichiarazione di accettazione.** La dichiarazione di accettazione può consistere **nella firma apposta sulla proposta di candidatura oppure può essere unita alla proposta una dichiarazione separata.** In tal caso è sufficiente presentare la dichiarazione di accettazione in **una sola copia.**

È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato **nei sei mesi precedenti la data dell'elezione.**

Per l'elezione del Consiglio degli Stati dal 23 ottobre 2011 **sono validi** gli estratti rilasciati a partire **dal 23 aprile 2011.**

**Art. 9 Cauzione
(art. 61 LEDP e 25 RALEDP)**

All'atto del deposito della proposta è dovuta **una cauzione in contanti di fr. 2'000.-**

La cauzione è restituita se la lista raggiunge il **2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è eletto.** Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione scritta attestante l'ora, la data, e il numero progressivo del deposito.

**Art. 10 Esame delle proposte, ineleggibilità e incompatibilità delle cariche
(art. 62, 160 LEDP; art. 54 cpv. 2 Cost. cant.)**

Si rimanda all'art. 62 LEDP per l'esame delle proposte di candidature, la modifica delle medesime e ogni altra notifica all'Autorità competente. I membri del Consiglio degli Stati non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Stato.

Art. 11 Ritiro di proposte di candidature (art. 63 e 160 LEDP)

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta di candidature o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2011**. In questo giorno la **Cancelleria dello Stato rimarrà aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00**.

Art. 12 Rinuncia alla candidatura (art. 64 LEDP e 26 RALEDP)

Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato, per iscritto **entro giovedì 8 settembre 2011 alle ore 18.00** (entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte) che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia alla candidatura, di cui all'art. 64 LEDP, non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti. La rinuncia del candidato non deve essere sottoscritta dai proponenti.

Art. 13 Proposte definitive, liste e pubblicazione (art. 66, 67 e 27 RALEDP)

Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2011**. Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale **al più tardi quattro settimane prima la data dell'elezione** l'elenco dei candidati riportando ciò che risulta nell'estratto del casellario giudiziale.

L'ordine di successione delle candidature nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio, dal Consiglio di Stato.

Art. 14 Giorni e orari di voto (art. 27 LEDP)

I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio e sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.

A dipendenza delle decisioni del Municipio le operazioni di voto possono avere luogo nei giorni di

- giovedì 20 ottobre 2011
- venerdì 21 ottobre 2011
- sabato 22 ottobre 2011
- domenica 23 ottobre 2011

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.

Art. 15 Agevolazioni di voto

a) Voto accompagnato (art. 30 LEDP e 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

b) Voto anticipato (art. 31 LEDP, 30 e 31 RALEDP)

L'aveute diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto a partire dal **penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione**. L'elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla **Cancelleria comunale** del comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, **almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare**. Il voto anticipato è permesso a partire da **lunedì 10 ottobre 2011**. Il Sindaco, chi ne fa le veci o il segretario comunale rilascia senza indugio l'autorizzazione in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 RALEDP e il Municipio organizza le votazioni anticipate secondo quanto dispone l'art. 31 RALEDP.

c) Voto per corrispondenza generalizzato: novità (art. 32a LEDP)

Per l'elezione del Consiglio degli Stati è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato. Gli aventi diritto di voto in materia cantonale possono votare per corrispondenza incondizionatamente. Non è più richiesta la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria comunale. Gli aventi diritto di voto in materia cantonale ricevono al domicilio la carta di legittimazione di voto in materia cantonale, le schede di voto, le istruzioni di voto, l'apposita busta per riporvi le schede votate e la busta di colore grigio per il voto per corrispondenza.

L'elettore compila le schede di voto e le ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive la carta di legittimazione di voto (firma autografa) che ripone (senza ritagliarla), unitamente alla busta sigillata che contiene le schede votate, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

La busta può essere trasmessa tramite il servizio postale (con affrancatura) oppure recapitata alla Cancelleria o depositate, laddove esiste, nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura).

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 33 lett. c LEDP), per cui il termine ultimo è fissato per **domenica 23 ottobre 2011, ore 12.00**.

Per **i cittadini ticinesi all'estero** si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza.

Le Cancellerie comunali non appena in possesso delle schede ufficiali procedono immediatamente alla spedizione all'aveute diritto al suo domicilio all'estero, a condizione che il cittadino ticinese all'estero abbia ossequiato la procedura di iscrizione presso una rappresentanza svizzera ed risulta iscritto nel catalogo elettorale.

Art. 16 Voto alle urne

L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto in materia federale quale prova di non aver votato per corrispondenza.

**Art. 17 Uffici elettorali, delegati e locali di voto
(art. 20, 21, 38 e segg. LEDP; 9, 15, 16, 17, 20 RALEDP)**

Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio degli Stati si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo comunale a cura del Municipio.

Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli art. 20, 21 LEDP e 9 e segg. RALEDP.

La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli art. 23 LEDP e 15 RALEDP. Per quando riguarda gli edifici, i locali di voto e le urne si rimanda agli art. 24 LEDP, 16 e 17 RALEDP.

**Art. 18 Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto
(art. 28 LEDP e 21 RALEDP)**

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale e analogamente si procede nel caso di voto anticipato.

**Art. 19 Stampa e fornitura materiale di voto ai Comuni e ai Partiti, Movimenti
(art. 25 LEDP e 20 RALEDP)**

Il Dipartimento delle istituzioni provvede alla stampa e alla fornitura delle schede, delle istruzioni di voto e dell'altro materiale di voto occorrente ai Comuni e ai Partiti, Movimenti, ecc.

Il Dipartimento delle istituzioni informerà i Partiti, Movimenti, ecc. circa la fornitura delle schede di voto e delle istruzioni di voto.

**Art. 20 Distribuzione del materiale di voto
(art. 26 cpv. 1 LEDP)**

Il Municipio invia al domicilio dell'elettore **al più tardi entro giovedì 13 ottobre 2011 (10 giorni prima la data dell'elezione)** le schede ufficiali per l'elezione del Consiglio degli Stati e le istruzioni di voto.

**Art. 21 Esercizio del diritto di voto: legittimazione e espressione del voto
(art. 29 e 36 LEDP e 28 RALEDP)**

L'elettore si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità. L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti. In ogni scheda il limite massimo dei voti che l'elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire ossia **due**. Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il limite massimo dei voti preferenziali ammesso è, quindi, **due**. Il cumulo e/o la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda.

**Art. 22 Nullità delle schede
(art. 44 cpv. 1 e 2 LEDP)**

In applicazione dell'art. 44 LEDP sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento;
- b) recano espressioni estranee all'elezione;

- c) non sono ufficiali;
- d) sono illeggibili;
- e) sono completate o modificate non a mano;
- f) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata;
- g) portano nome di persona che non è tra i candidati;
- h) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

Art. 23 Maggioranza assoluta; definizione
(art. 105 cpv. 1 e 2 LEDP)

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili. Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche e le schede nulle non sono computate.

Art. 24 Verbale

Il verbale deve essere redatto giusta le norme di cui agli art. 20 cpv. 2 LEDP e 14 RALEDP.

Art. 25 Sospensione, chiusura delle operazioni di voto e verifica delle schede e conteggio dei voti

Per tali operazioni fanno stato le direttive emanate dal Dipartimento delle istituzioni.

Art. 26 Penalità

Si richiamano espressamente agli elettori gli art. 282 e 282bis del Codice penale svizzero.

Art. 27 Trasmissione dei risultati, del verbale e del materiale votato

Appena ultimato lo spoglio delle schede, il risultato dell'elezione deve essere comunicato elettronicamente, per il tramite del programma Votel, alla Cancelleria dello Stato, Bellinzona, sotto comminatoria, in caso di omissione, delle penalità di cui all'art 167 LEDP.

I verbali di spoglio degli Uffici elettorali comunali devono essere trasmessi immediatamente all'Ufficio votazioni e elezioni, Bellinzona unitamente agli altri formulari e alle schede votate. Le schede devono essere racchiuse in un plico separato e sigillato.

Art. 28 Ufficio cantonale di accertamento
(art. 53 LEDP)

L'Ufficio cantonale di accertamento è costituito dal Consiglio di Stato.

Art. 29 Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria
(art. 163 LEDP)

Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato. Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di voto.

Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare. Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile.

Art. 30 Rimedi di diritto
(art. 164 LEDP)

I ricorsi contro le elezioni cantonali (Consiglio degli Stati) devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Art. 31 Sanzioni disciplinari
(art. 167 LEDP)

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5000.– ai membri degli Uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 e delle relative norme di applicazione.

Art. 32 Difetto della maggioranza assoluta; ulteriori operazioni di voto
(art. 106 LEDP)

Nel caso la maggioranza assoluta non fosse raggiunta, le assemblee dei Comuni del Cantone sono riconvocate per **domenica 20 novembre 2011**. Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale. L'elezione avverrà con il sistema della maggioranza relativa.

Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiori al 5% delle schede valide e computabili.

I proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, possono ritirare le proposte entro **le ore 18.00 di lunedì 31 ottobre 2011**.

Entro il medesimo termine un candidato può rinunciare alla candidatura.

In questo caso si procede all'immediata pubblicazione nelle forme d'uso.

Si procede alla nomina in forma tacita quando per il ritiro di proposte, il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi.

Art. 33 Istruzioni e direttive

Il Dipartimento delle istituzioni darà alle autorità e agli elettori le istruzioni circa la composizione degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi, le modalità delle operazioni di voto e dell'espressione del voto, dello spoglio, la custodia del materiale di voto, le agevolazioni di voto ed ogni altra relativa.

Art. 34 Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale e serve di formale avviso alle autorità e ai cittadini.

Bellinzona, 24 maggio aprile 2011

Per il Consiglio di Stato:
La presidente, **L. Sadis**
Il cancelliere, **G. Gianella**